SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 4**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1991, n. 423.

Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, possono chiedere, entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, alle competenti autorità un permesso straordinario di soggiorno, fornendo ogni utile elemento concernente la loro appartenenza alle relative comunità locali italiane.

2. Il permesso straordinario di soggiorno è rilasciato con validità non superiore a un anno, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136. Tale parere si considera favorevole se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta della questura. Il parere non è necessario se sulla base degli elementi forniti risulti adeguatamente dimostrata la suddetta appartenenza.

3. Il permesso straordinario di soggiorno è revocato ove risulti emesso in base a documentazioni, certificazioni, dichiarazioni o informazioni false, errate o gravemente incomplete.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, hanno diritto di essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio abbiano la residenza o dimora indicata nel suddetto permesso o nelle sue modifiche.

2. Perdurando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, il permesso di soggiorno straordinario è rinnovato alla scadenza.

Art. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, i quali intendano svolgere un'attività nel settore dell'artigianato o del commercio, debbono ottemperare agli obblighi previsti, rispettivamente, dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono autorizzati all'esercizio di dette attività prescindendo dalle condizioni di reciprocità. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1990.

2. I soggetti di cui al comma 1, in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, possono conseguire il riconoscimento dei titoli di studio in loro possesso con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico jugoslavo, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarità corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza è attestato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la Jugoslavia per i motivi previsti all'articolo 1, comma 1.

3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado si applica l'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, come modificato dal comma 4 del presente articolo.

4. All'articolo 14, quarto comma, del citato regio decreto n. 653 del 1925 sono soppresse le parole: «tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo».

5. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la domanda per il riconoscimento dei diplomi e dei titoli universitari e di istruzione superiore, ai sensi dell'accordo

tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava del 18 febbraio 1983, di cui alla legge 13 dicembre 1984, n. 971, direttamente alle università e agli istituti di istruzione superiore italiani ove esiste un corso di studi corrispondente. La relativa documentazione deve essere vidimata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane.

Art. 5.

1. La presente legge si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 giunti in Italia a decorrere dal 1° settembre 1991.

2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge già si trovino in Italia, il termine per la richiesta del permesso straordinario di soggiorno decorre da tale data.

Art. 6.

1. Per le spese di assistenza sanitaria derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 38 milioni per l'anno 1991 e di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONIVER, *Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 136/1990 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato) è il seguente:

«Art. 2. — 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può costituire più sezioni anche pe aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento.

3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite piu sezioni, è istituito altresì un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione.

4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di massima per le attività delle sezioni.

5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni».

Note all'art. 3:

— La legge n. 443/1985 reca: «Legge quadro per l'artigianato».

— La legge n. 426/1971 reca: «Disciplina del commercio».

— Il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, del D.L. n. 416/1989 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) è il seguente:

«1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Il D.M. n. 294/1990 reca: «Regolamento recante i criteri e le modalità di svolgimento degli esami nelle sessioni speciali riservate ai cittadini extracomunitari e agli apolidi ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 32 della legge n. 763/1981 (Normativa organica per i profughi) è il seguente:

«Art. 32 (*Equipollenza dei titoli di studio*). — I profughi di cui all'art. 1, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenere anche l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere anche l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.

Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.

Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui all'art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653».

— Il testo dell'art. 14 del R.D. n. 653/1925 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse degli istituti medi di istruzione), come modificato dal comma 4 del presente articolo, è il seguente:

«Art. 14. — I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza.

L'iscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza, tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni.

E del pari consentita sempre subordinatamente al requisito dell'eta, l'iscrizione a istituti medi d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano.

Il consiglio di classe delibera, nel caso di cui al comma precedente, sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi.

Per l'ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie».

— La legge n. 971/1984 reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6081):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione (BONIVER) l'11 novembre 1991.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 13 novembre 1991, con pareri delle commissioni III, V, VII, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 20 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3070):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 4 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª, 7ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato l'11 dicembre 1991.

92G0004

LEGGE 23 dicembre 1991, n. 424.

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziative di altre amministrazioni;

c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per i casi e le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

2. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1, può anche stipulare convenzioni con università e con enti pubblici o privati idonei a svolgere attività di assistenza e di inserimento culturale a favore dei cittadini stranieri, nonché dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla lettera *a)* del comma 1.

3. Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto, in conformità al proprio statuto, attività continuativa di assistenza a studenti italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa. Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla base della documentazione presentata in merito all'attività svolta, tenendo anche conto della accertata attività di inserimento culturale operata dagli enti considerati.

4. L'elenco degli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 e quello delle università e degli enti con i quali è stata

stipulata una convenzione per le finalità della presente legge verranno allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 288/1955 reca: «Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1667):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 13 ottobre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 13 ottobre 1988, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 27 settembre 1989, 23 maggio 1990; 7, 13 giugno 1990 e approvato il 18 giugno 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2899):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 18 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 ottobre 1991 e approvato l'11 dicembre 1991.

92G0003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 novembre 1991, n. 425.

Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcooliche ed alla tutela dei minorenni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 10 arile 1962, n. 165;

Riconosciuta la necessità di emanare una disciplina per l'attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE);

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 29 novembre 1991, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Pubblicità dei prodotti del tabacco

1. È vietata la pubblicità televisiva delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi.

2. Al fine di determinare quale sia l'attività principale di cui al precedente comma 1, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Pubblicità delle bevande alcooliche

1. La pubblicità televisiva delle bevande alcooliche non deve:

a) rivolgersi espressamente a minorenni, né, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;

b) collegare il consumo di alcoolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di autoveicoli;

c) creare l'impressione che il consumo di alcoolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) indurre a credere che le bevande alcooliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcooliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) usare l'indicazione del rilevante grado alcoolico come qualità positiva delle bevande.

Art. 3.
Norme a tutela dei minorenni

1. La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve:

a) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

d) mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 novembre 1991

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte di conti il 24 dicembre 1991
Registro n. 47 Poste, foglio n. 113

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La direttiva CEE n. 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, è stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 298 del 17 ottobre 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 27 novembre 1989, 2ª serie speciale. Si trascrive il testo dei relativi articoli 13, 15 e 16:

«Art. 13. — È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco».

«Art. 15. — La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche deve conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande».

«Art. 16. — La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose».

Note alle premesse:

— Il comma 5 dell'art. 8 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) prevede che: «È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE)».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 165/1962 reca: «Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo».

— Per il testo degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva CEE n. 89/552 si veda in nota al titolo.

92G0007

DECRETO 19 aprile 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al centro storico di Roma.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979 con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990 in corso di registrazione presso la Corte dei conti con il quale è stata autorizzata nel 1990 l'emissione, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare il francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nel 1991, al centro storico di Roma;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1832 del 9 aprile 1991;

Decreta:

È emesso, nel 1991, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al centro storico di Roma, nel valore da L. 3.200.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 1/4 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un veduta pittorica della chiesa di S. Gregorio al Celio col paesaggio circostante.

Sul francobollo sono riportate la legenda «CENTRO STORICO DI ROMA - SAN GREGORIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «3.200».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 14

91A5973

DECRETO 13 maggio 1991.

Autorizzazione all'emissione integrativa nell'anno 1991 di carte valori postali celebrative e commemorative.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1991;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Sentio il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1991, delle seguenti carte valori:

francobollo commemorativo di Giuseppe Gioachino Belli, nel 2° centenario della nascita;

intero postale celebrativo del 50° anniversario del 1° volo compiuto da un aereo a reazione italiano.

Art. 2.

Con decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1991

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1991
Registro n. 38 Poste, foglio n. 396

92A0004

DECRETO 13 maggio 1991.

Autorizzazione all'emissione nell'anno 1992 di carte valori postali celebrative e commemorative.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1992, le seguenti carte valori postali:

francobolli ed interi postali celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92»;

francobolli celebrativi di Cristoforo Colombo, nel V centenario della scoperta dell'America;

francobolli celebrativi di «Europa 1992»;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi del 38° Europa Forum Lions Club;

francobolli celebrativi del Mercato comune europeo;

francobolli celebrativi della Conferenza internazionale sulla nutrizione;

francobolli celebrativi del 3° centenario della fondazione dell'Istituto pontificio delle Maestre Pie Filippini;

francobolli commemorativi di Tazio Nuvolari, nel centenario della nascita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, delle seguenti carte valori postali:

francobolli ed interi postali celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92»;

francobolli celebrativi di Cristoforo Colombo, nel V centenario della scoperta dell'America;

francobolli celebrativi di «Europa 1992»;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi del 38° Europa Forum Lions Club;

francobolli celebrativi del Mercato comune europeo;

francobolli celebrativi della Conferenza internazionale sulla nutrizione;

francobolli celebrativi del 3° centenario della fondazione dell'Istituto pontificio delle Maestre Pie Filippini;

francobolli commemorativi di Tazio Nuvolari, nel centenaraio della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1991

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1991
Registro n. 38 Poste, foglio n. 397

92A0005

DECRETO 25 maggio 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi di «Europa 1991».

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1991, fra l'altro, di francobolli celebrativi di «Europa 1991»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1834 del 7 maggio 1991;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1991, due francobolli celebrativi di «Europa 1991» nei valori di L. 750 e L. 800.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette sono dedicate al tema comune «Europa spaziale» e riproducono rispettivamente per il valore di L. 750: un disegno stilizzato del «Satellite DRS»; per il valore di L. 800: alcune componenti dei progetti europei «Hermes» e «Columbus».

Sui due francobolli sono riportati il simbolo della CEPT, la legenda «EUROPA», la scritta «ITALIA» e rispettivamente la legenda «SATELLITE DRS» con il valore «750» e la legenda «HERMES-COLUMBUS» con il valore «800».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 29

92A0006

DECRETO 7 giugno 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie tematica «Scuole d'Italia» dedicato al liceo-ginnasio D. A. Azuni di Sassari.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1988 di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica le «Scuole d'Italia»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1991, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare il francobollo della serie in parola, da emettere nel 1991, al liceo ginnasio D. A. Azuni di Sassari;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1835 del 14 maggio 1991;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo ordinario del valore di L. 600, appartenente alla serie tematica «Scuole d'Italia», dedicato al liceo ginnasio D. A. Azuni di Sassari.

Il francobollo è stampato in calcografia ed offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 1/4; colori: policromia ottenuta con un colore calcografico a quattro colori offset; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce la facciata del palazzo sede del liceo ginnasio D. A. Azuni di Sassari.

Sul francobollo sono riportati la legenda «LICEO GINNASIO D. A. AZUNI SASSARI», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 28

92A0007

DECRETO 7 giugno 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla chiesa di S. Maria Maggiore Lanciano.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1991, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare il francobollo della serie in parola, da emettere nell'anno 1991, alla chiesa di S. Maria Maggiore - Lanciano;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1835 del 14 maggio 1991;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo ordinario del valore di L. 600, appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato alla chiesa di S. Maria Maggiore - Lanciano.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 1/4 x 14; colori: bruno e seppia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce il prospetto della chiesa di S. Maria Maggiore in Lanciano, con la piazza antistante.

Nel corpo della vignetta figurano la legenda «LANCIANO - S. MARIA MAGGIORE», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 27

92A0008

DECRETO 11 luglio 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al calcio - Campionato nazionale 1990-'91.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in matèria postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 1987, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1991, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare il francobollo della serie in parola, da emettere nell'anno 1991, al calcio - Campionato nazionale 1990-'91;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1838 del 18 giugno 1991;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo ordinario del valore di L. 3.000, appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato al calcio - Campionato nazionale 1990-'91.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e mezzo di esemplari; foglio: trentadue esemplari; fuori perforazione sono riportati i nomi delle diciotto squadre del Campionato di calcio serie «A» 1990-'91.

La vignetta dedicata alla Sampdoria, campione d'Italia 1990-'91, raffigura un pallone, con la legenda «SAMPDORIA CAMPIONE D'ITALIA 1990-'91».

Completano il francobollo un particolare della lanterna di Genova, uno scudetto tricolore, la scritta «ITALIA» ed il valore «3.000».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1991
Registro n. 42 Poste, foglio n. 5

92A0009

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 16 dicembre 1991.

Individuazione dei destinatari delle norme contenute nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1991, n. 337, recante disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 1 della legge 19 ottobre 1991, n. 337;

Ritenuto che occorre procedere all'individuazione dei connazionali destinatari delle disposizioni contenute nella citata legge;

Decreta:

I destinatari delle disposizioni contenute nella legge 19 ottobre 1991, n. 337, trattenuti in Iraq e nel Kuwait sono i seguenti:

1) i cittadini italiani stabilmente residenti in Iraq e Kuwait alla data del 2 agosto 1990;

2) i cittadini italiani che si trovavano provvisoriamente, di passaggio o in transito in Iraq o nel Kuwait il 2 agosto 1990;

3) i dipendenti dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici che non godendo dell'immunità diplomatica si trovavano in servizio in Iraq o nel Kuwait nel periodo dal 2 agosto 1990 al 10 dicembre 1990.

Alle modalità di presentazione delle domande si provvede con separato regolamento governativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: DE MICHELIS

92A0003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa interprovinciale di macellazione e lavorazione carni - C.I.M.», società cooperativa a r.l., in Bagnolo S. Vito, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 settembre 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa interprovinciale di macellazione e lavorazione carni - C.I.M.», società cooperativa a r.l., con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione:

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa interprovinciale di macellazione e lavorazione carni - C.I.M.», società cooperativa a r.l., con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Sergio Lodigiani in data 9 novembre 1967, rep. n. 18048, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

avv. Paolo Orecchia, residente in via G. Rippa, 34, Mantova;

dott. Alfonso Alaimo, via Baretti, 28, Rimini (Forlì);

rag. Beniamino Pomes, residente in via Mazzuccotelli, 28, Milano,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1991

Il Ministro: MARINI

92A0036

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1991.

Modificazioni e integrazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 5884).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987 e successive modificazioni;

Vista la lettera del 6 dicembre 1991 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato le modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali sopracitato, deliberate dal consiglio di amministrazione della società nella seduta del 4 dicembre 1991, e ne ha richiesto l'approvazione ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 289/1986;

Vista la lettera in data 20 dicembre 1991, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

Sono approvate le modifiche e le integrazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. deliberate dal consiglio di amministrazione della società, risultanti dall'unito testo che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera con l'unito testo delle modifiche ed integrazioni sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 dicembre 1991

Il presidente: PAZZI

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI. MODIFICHE DELIBERATE DALLA MONTE TITOLI IN DATA 4 DICEMBRE 1991.

Contratto di deposito: Il «Contratto di deposito e amministrazione» che regola i rapporti fra depositari e Monte (mod. MT 600, allegato 1; *MT 600 P, allegato 1-bis; Mod. MT 600 T, allegato 1-ter*).

2.1.2. Ogni depositario è tenuto ad indicare nell'ambito della propria organizzazione *gli Uffici tenuti* ad intrattenere i rapporti con il Monte.

2.2.1. I rapporti fra il depositario ed il Monte sono regolati, per quanto non espressamente stabilito dalla legge, dal regolamento Consob o dal presente regolamento, da un apposito contratto di deposito e amministrazione, allegato al presente regolamento (Mod. MT 600 allegato 1; *MT 600 P, allegato 1-bis; MT 600 T, allegato 1-ter*).

2.3.2. *d) il/i* contratti di deposito e amministrazione;

e) gli «specimen di firma» dei soggetti abilitati ad operare *su ciascun conto titoli*, sottoscritti per convalida dai rappresentanti legali del depositario.

2.7.1. Per il servizio di custodia e amministrazione accentrata il Monte applica le tariffe *di cui ai punti 2.7.2. e 2.7.3.*

Per quanto riguarda i titoli esteri, il Monte provvede a recuperare i maggiori costi aggiuntivi che l'amministrazione di tali titoli dovesse comportare, dandone comunicazione con circolari applicative.

2.7.2. Diritti annui di custodia e amministrazione.

Titoli azionari:

— L. 275 + I.V.A. per 1.000.000 di giacenza media.

Titoli obbligazionari e assimilati:

— L. 137,5 + I.V.A. per 1.000.000 di giacenza media.

Importo minimo addebitabile L. 10.000 + I.V.A.

I diritti di custodia sono determinati moltiplicando, per ogni milione di giacenza media effettiva calcolata in base al valore nominale dei titoli in deposito *in ciascun conto titoli*, le aliquote unitarie stabilite sopra indicate.

Per i titoli esteri la giacenza media espressa in lire viene calcolata in base al cambio ufficiale dell'ultimo giorno lavorativo del periodo di osservazione di cui al punto 2.7.4.

Tali aliquote base vengono progressivamente ridotte, secondo gli scaglioni appresso indicati, per importi globali di giacenza media (azioni + obbligazioni o assimilati *riferiti complessivamente ai due conti titoli — di proprietà e di terzi — che ciascun depositario può aprire*) superiore a 1.000 miliardi:

oltre 1.000 e fino a 2.000 miliardi: aliquota base - 15%;

oltre 2.000 e fino a 3.000 miliardi: aliquota base - 25%;

oltre 3.000 e fino a 4.000 miliardi: aliquota base - 35%;

oltre 4.000 e fino a 5.000 miliardi: aliquota base - 45%;

oltre 5.000 miliardi: aliquota base - 55%.

Nell'ambito dei singoli scaglioni come sopra determinati le quantità (valore nominale) su cui si applicano le aliquote ridotte vengono calcolate secondo l'esatta proporzionalità fra il totale delle azioni e quello delle obbligazioni (e assimilati riferiti complessivamente ai due conti titoli — di proprietà e di terzi — che ciascun depositario può aprire) da cui è costituito il deposito.

Per quanto riguarda i titoli italiani «pieni di dividendo» ancora in deposito dopo la data della prima elaborazione effettuata dal Monte ai sensi di quanto indicato sub 9) e fino ad avvenuto invio di istruzioni d'incasso o fino a restituzione dei titoli stessi ai depositari, i diritti di custodia vengono maggiorati pro-rata di una percentuale pari al 10%.

3.1.1. Il Monte apre al nome di ciascun depositario *«conti titoli», ciascuno suddiviso* in tanti sottoconti quante sono le specie di valori mobiliari depositate, in cui confluiscono le scritture relative a tutti i titoli da questi depositati.

I *«conti titoli» non possono* presentare saldi a debito.

3.1.3. Le operazioni che interessano i conti in parola sono registrate:

— su titoli obbligazionari ed assimilati: per valore nominale multiplo del taglio minimo previsto in quel momento dal regolamento d'emissione del titolo da movimentare;

— su altri valori mobiliari: per quantità.

Per ogni movimento contabile a credito ed a debito *dei conti* titoli, il Monte determina apposite causali comunicate con circolari applicative.

3.9.1. *c)* addebita il conto titoli *sul quale il* depositario che ha effettuato il deposito dei titoli posti a disposizione dell'A.G., dandone comunicazione circostanziata al depositario stesso.

3.10. In caso di sequestro giudiziario, di sequestro penale non conservativo e di titoli sospetti di falsità, il Monte ove il conto del depositario *relativo ai titoli oggetto del sequestro* non risulti capiente, acquista titoli della stessa quantità e specie in danno del depositario stesso.

4.3.2. Il Mónte, se riscontra i titoli regolari, dà corso al caricamento, accreditando il conto titoli *indicato dal* depositario, dandogli notizia dell'avvenuto accredito a mezzo dell'estratto giornaliero delle operazioni.

5.1.2. Il giro consiste nell'ordine impartito al Monte da un depositario (ordinante) di trasferire i titoli *da uno dei suoi conti titoli* a quello di un altro depositario (beneficiario) *ovvero all'altro suo conto* e non comporta alcun movimento fisico dei titoli.

5.3. Efficacia dell'ordine di giro.

I giri vengono eseguiti a valere sulla disponibilità del conto titoli secondo l'ordine con cui sono pervenute le disposizioni di giro e con la priorità derivante dalla data di emissione.
Un ordine di giro non può essere eseguito parzialmente.
Qualora non riscontri sufficiente disponibilità sul conto titoli *indicato dall'ordinante*, il Monte pone l'ordine in sospeso.
Decorsi tre giorni dalla data di ricezione, quando si tratta di un'ordine di giro a vista, ovvero dalla data di regolamento quando si tratta di un'ordine di giro ad esecuzione differita, senza che vi sia capienza nel conto titoli *indicato dal depositario ordinante*, il Monte annulla l'ordine giro.
Giri su titoli obbligazionari e similari, in sospeso per indisponibilità o per esecuzione differita, vengono annullati d'ufficio dal Monte allorché intervenga un'operazione di rimborso capitale effettuata mediante riduzione del valore nominale del certificato.
Il Monte provvede a informare ordinante e beneficiario della sospensione e/o dell'annullamento dell'ordine di giro, mediante evidenza sull'estratto giornaliero delle operazioni.

6.2.1. Il Monte, eseguite le verifiche necessarie e le operazioni preliminari per dar corso all'esecuzione dell'ordine:

— addebita il conto titoli *indicato dal depositario* dandone comunicazione mediante l'estratto delle operazioni giornaliere;
— spedisce i titoli al depositario oppure li tiene a disposizione dello stesso per il ritiro allo sportello.

7.2.1. *b2*) addebita *i conti interessati* dei depositari di cui sopra, sub b1), in proporzione alle partite presentate in Stanza dai depositari medesim e per sottomultipli pari al taglio minimo previsto dall'emissione per i titoli obbligazionari e similari, e con arrotondamento ad unità per titoli azionari e similari.

9.1.1. *c)* nello svolgimento delle operazioni di cui al punto *a)* opera in base alle istruzioni impartitegli, *separatamente per ciascun conto titoli*, dai depositari i quali, a loro volta, agiscono su conformi disposizioni avute dai depositanti.

9.3.2. *b)* fino a concorrenza del saldo disponibile *in ciascun conto titoli* del depositario, quale risulta al momento della elaborazione.

9.5.2. Il Monte, per l'esecuzione dell'aumento di capitale, invia a tutti i depositari, *per ciascun conto titoli*, una comunicazione che riporta:

— modalità dell'aumento di capitale;
— data d'inizio dell'operazione, fissata dall'emittente;
— data di termine dell'operazione fissata dall'emittente;
— codici e suffissi utilizzabili per l'operazione e relativi termini di operatività e, per gli aumenti di capitale a pagamento;
— termine per il ricevimento delle istruzioni;
— elenco delle banche alle quali si devono versare gli importi per i titoli sottoscritti.

9.5.3. *a)* comunicano al Monte nei termini prescritti *separate istruzioni per ogni conto titoli interessato* per l'esecuzione delle operazioni, con le modalità indicate dal Monte stesso con circolari applicative.

b) curano direttamente «gli arrotondamenti» dei diritti, affinché ad operazione conclusa si determini automaticamente l'azzeramento della disponibilità «diritti» di ciascun *conto titoli*;
c) per gli aumenti di capitale a pagamento effettuano, *separatamente per ciascun conto interessato*, i versamenti a copertura della sottoscrizione entro l'ultimo giorno utile stabilito dal Monte per il ricevimento delle istruzioni, accreditando, con valuta stabilita, gli emittenti.

9.5.4. *c)* dopo aver accertato l'avvenuto versamento dei fondi all'emittente da parte dei depositari, esegue le istruzioni ricevute producendo i necessari movimenti *sui conti titoli interessati* e dandone conferma tramite l'estratto delle operazioni giornaliere.

9.6.3. Il Monte, accertato l'avvenuto versamento, da parte del depositario, degli importi dovuti, esegue le istruzioni ricevute producendo i necessari movimenti *sui conti titoli interessati* e dandone conferma tramite l'estratto delle operazioni giornaliere, con le modalità indicate in apposite circolari applicative o disposizioni di servizio.

9.6.4. I depositari:

a) impartiscono *al Monte*, nei termini prescritti e con le modalità indicate dal Monte in apposita circolare applicativa, *separate istruzioni* con riferimento all'intero ammontare dei saldi di *ogni conto titoli interessato*;

b) versano *separatamente per ciascun conto interessato* gli eventuali fondi a copertura della conversione o dell'esercizio della facoltà, accreditando l'emittente con la valuta stabilita dallo stesso:

— direttamente sul c/c intrattenuto presso di loro;

— tramite altra banca, indicata dal Monte, che ne dà conferma al Monte stesso a mezzo telex.

ALLEGATO 1-*bis*

MT 600 P - Contratto di deposito e amministrazione/*titoli di proprietà*.

Con la presente scrittura privata tra:

la «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari», di seguito denominata «Monte» con sede in Milano, via Mantegna 6, tribunale di Milano reg. soc. 179938, vol. 5200, fas. 38, capitale sociale lire 4.500.000.000 interamente versato, partita IVA/codice fiscale 03638780159, in persona del sig. ....
domiciliato per la carica presso l'indicata sede del Monte da una parte; e

....
di seguito denominato «depositario», con sede in: ....
in persona del sig./dei sig.ri ....
domiciliato/i per la carica presso l'indicata sede del depositario, dall'altra parte.

Premesso che:

a) con atto notaio dott. Gaetano Pignatti in data 15 febbraio 1978, debitamente omologato e trascritto, è stato costituito il Monte, il cui statuto il depositario dichiara di ben conoscere nel testo oggi vigente;

b) con deliberazione del Monte e successiva approvazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato predisposto, ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, il «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali» per la disciplina dei rapporti fra il Monte e i depositari ai fini del funzionamento del sistema di amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte, documentato di seguito denominato «regolamento»;

c) il depositario dichiara di ben conoscere il regolamento — formante parte integrante del presente contratto — e di accettarne tutte le disposizioni sia singolarmente sia nel loro complesso;

d) il depositario, nella sua qualità di soggetto ammesso (ai sensi della citata legge n. 289/1986) a partecipare al servizio di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari svolto dal Monte ha richiesto di partecipare al servizio stesso;

e) nell'ambito del sistema di gestione accentrata gestito dal Monte sono in funzione apposite procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle stanze di compensazione, procedure richiamate sia nel regolamento sia nelle convenzioni a tal fine stipulate fra la Banca d'Italia ed il Monte.

Tutto ciò premesso e formante anch'esso oggetto del presente contratto, si conviene quanto segue:

1) il/la .... assume l'impegno di restare collegato/a a tempo indeterminato al sistema di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte e dichiara che il proprio ufficio .... è designato a fungere da centrale operativa nei rapporti con il Monte *in relazione al presente contratto*;

2) ogni rapporto fra le parti derivante dal presente contratto sarà regolato dalle condizioni previste e stabilite sia dal regolamento sia dalle circolari applicative e disposizioni di servizio emanate dal Monte ai sensi del regolamento stesso;

3) salvo quanto previsto nella premessa del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, il depositario ha facoltà di recesso dal presente contratto, con preavviso di almeno sei mesi da notificare al Monte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

4) il Monte riceve dal depositario — da questi girati al Monte, ai sensi della legge n. 289/1986, quando nominativi — titoli ammessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del regolamento, di proprietà del depositario o in deposito presso il medesimo.

Per gli effetti dell'individuazione dei titoli oggetto del deposito effettuato direttamente presso il Monte, fa fede la distinta numerica dei certificati redatta dal Monte stesso — in base a rivelazione diretta dai certificati stessi — che quest'ultimo invia al depositario entro venti giorni dalla data di ricevimento dei titoli a conferma del deposito contabilizzato.

Il Monte apre a tal fine un conto titoli *di proprietà* al nome del depositario, conto che viene suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie titoli e sui quali confluiscono le scritture relative ai titoli depositati.

Il depositario, oltre all'effettuazione dei depositi, può disporre giri a debito del proprio conto (ed a credito *di altro conto*) nonché ordinare il ritiro di titoli, il tutto secondo le modalità indicate nel regolamento. Il depositario accetta di ricevere in restituzione, in luogo dei titoli depositati, altri certificati anche di taglio diverso, purché relativi a titoli della stessa specie e per la stessa quantità. Quando il depositario chiede la restituzione dei titoli nominativi il Monte mette a disposizione del richiedente titoli girati al depositario stesso. Sarà compito di quest'ultimo completare la girata con il nome del depositante. La temporanea mancanza di titoli in deposito non comporta la risoluzione del presente contratto;

5) il Monte custodisce i certificati affidatigli dal depositario in locali di sua proprietà o appositamente locati. Il servizio di custodia ed amministrazione accentrata è remunerato alle condizioni e con le modalità indicate dal regolamento;

6) allo scopo di facilitare la conservazione dei titoli accentrati il Monte può procedere al raggruppamento dei titoli, assicurando comunque un agevole e sollecito frazionamento dei certificati di grosso taglio;

7) il Monte è legittimato — ai sensi della legge n. 289/1986 — a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata nonché ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema;

8) il Monte provvede, per i titoli accentrati, all'espletamento degli adempimenti per l'incasso degli importi maturati, secondo le modalità indicate nel regolamento;

9) nell'esercizio delle attività relative alla custodia ed alla amministrazione accentrata dei titoli, il Monte non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, imprevedibili riduzioni della propria capacità di elaborazione e calcolo, sospensioni o interruzioni del servizio per causa di forza maggiore (insurrezioni, guerre, eventi naturali quali alluvioni, terremoti, ecc.) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative o da provvedimenti ed atti di natura giudiziaria (sequestri, pignoramenti, ecc.) a carico del depositante;

smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli durante lo spostamento per i depositi e i ritiri dei titoli al e dal Monte, fermo restando che in tali casi il Monte curerà, nell'interesse dei depositari, l'espletamento delle procedure di legge.

Il Monte si adopererà, comunque, per ridurre al minimo i danni di eventuali sinistri, sia adottando provvedimenti deliberati dal proprio consiglio di amministrazione sia dando corso ad apposite procedure previste dal regolamento;

10) Il depositario dichiara, con la firma del presente contratto, di manlevare il Monte da ogni e qualsiasi pregiudizio o danno che a qualsiasi titolo o causa potesse derivare al Monte stesso dal possesso di titoli depositati dal depositario, garantendo in particolare il Monte per i casi nei quali i titoli risultassero irregolari.

Nel caso venga notificato al Monte un provvedimento dell'autorità giudiziaria diretto ad acquisire titoli individuati, il depositario:

- prende atto che il Monte, in quanto possibile, provvederà a mettere a disposizione della stessa i certificati originariamente depositati dal depositante;

- prende atto che il Monte addebita il conto titoli per quantità corrispondenti a quelle di cui sopra;

- nel caso in cui non sia possibile addebitare in tutto o in parte il predetto conto titoli, provvederà, a semplice richiesta del Monte, a consegnare al Monte stesso, in relazione al provvedimento, altri certificati della stessa specie e per la stessa quantità non addebitata;

11) gli atti di pignoramento e di sequestro e qualsiasi altro vincolo di indisponibilità creato sui titoli o sulle somme da accreditare a favore dei depositario comportano, per la durata del vincolo, l'indisponibilità per il depositario stesso dei titoli o delle somme corripondenti all'atto per il quale si procede;

12) per quanto concerne, in particolare, la sistemazione dei saldi in titoli delle liquidazioni delle stanze di compensazione di cui al punto *e)* delle premesse, il depositario — qualora sia già associato alle stanze di compensazione o per il caso lo divenga in futuro — si impegna a conferire al Monte il mandato speciale permanente, con i poteri di rappresentanza convenzionale, valido fino a revoca, affinché lo stesso possa operare, in suo nome e conto, nei confronti del capo della stanza di compensazione, per i saldi risultanti sulle diverse stanze, sottoscrivendo gli atti contrattuali previsti nelle convenzioni fra la Banca d'Italia ed il Monte;

13) se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte nonché alle obbligazioni nascenti da quanto previsto al punto 10), il Monte lo diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera;

14) per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;

15) eventuali controversie che comunque avessero ad insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto saranno sottoposte alla cognizione del Foro di Milano quale unico giudice competente, salvo accordo fra le parti stesse per la compromissione in arbitri anche irrituali e di equità, chiamati a dirimere la vertenza come amichevoli compositori;

16) le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e consequenziali sono a carico del depositario.

Data, ...

Il Monte *Il depositario*

....

Il sottoscritto depositario approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole di cui ai punti:

c) conoscenza del regolamento;

e) procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle stanze di compensazione;

2) fonti regolanti il rapporto fra le parti;

3) modifiche al regolamento e facoltà di recesso per il depositario;

4) specifiche numeriche dei titoli depositati e restituzione dei certificati;

7) legittimazione alle azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione di titoli;

9) responsabilità del Monte, danni;

10) manleva del depositario;

11) pignoramento e sequestri;

12) atti necessari all'intervento del Monte per conto del depositario nei confronti del capo della stanza di compensazione;

15) Foro competente.

Data, ...

Il depositario

....

ALLEGATO 1-*ter*

MT 600 T - Contratto di deposito e amministrazione/titoli di terzi

Con la presente scrittura privata tra:

la «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari», di seguito denominata «Monte», con sede in Milano, via Mantegna 6, tribunale di Milano, reg. soc. 179938, vol. 5200, fasc. 38, capitale sociale L. 4.500.000.000 interamente versato, partita IVA/codice fiscale 03638780159, in persona del sig. ....

domiciliato per la carica presso l'indicata sede del Monte da una parte; e

....

di seguito denominato «depositario», con sede in: ....

....

in persona del sig./dei sig.ri ....

....

domiciliato/i per la carica presso l'indicata sede del depositario, dall'altra parte;

Premesso che:

a) con atto notaio dott. Gaetano Pignatti in data 15 febbraio 1978, debitamente omologato e trascritto, è stato costituito il Monte, il cui statuto il depositario dichiara di ben conoscere nel testo oggi vigente;

b) con deliberazione del Monte e successiva approvazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato predisposto, ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, il «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali» per la disciplina dei rapporti fra il Monte e i depositari ai fini del funzionamento del sistema di amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte, documento di seguito denominato «regolamento»;

c) il depositario dichiara di ben concoscere il regolamento — formante parte integrante del presente contratto — e di accettarne tutte le disposizioni sia singolarmente sia nel loro complesso;

d) il depositario, nella sua qualità di soggetto ammesso (ai sensi della citata legge n. 289/1986) a partecipare al servizio di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari svolto dal Monte ha richiesto di partecipare al servizio stesso;

e) nell'ambito del sistema di gestione accentrata gestito dal Monte sono in funzione apposite procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle stanze di compensazione, procedure richiamate sia nel regolamento sia nelle convenzioni a tal fine stipulate fra la Banca d'Italia ed il Monte.

Tutto ciò premesso e formante anch'esso oggetto del presente contratto, si conviene quanto segue:

1) il/la .... assume l'impegno di restare collegato/a a tempo indeterminato al sistema di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte e dichiara che il proprio ufficio .... è designato a fungere da centrale operativa nei rapporti con il Monte in relazione al presente contratto;

2) ogni rapporto fra le parti derivante dal presente contratto sarà regolato dalle condizioni previste e stabilite sia dal regolamento sia dalle circolari applicative e disposizioni di servizio emanate dal Monte ai sensi del regolamento stesso;

3) salvo quanto previsto nella premessa del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, il depositario ha facoltà di recesso dal presente contratto, con preavviso di almeno sei mesi da notificare al Monte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

4) il Monte riceve dal depositario — da questi girati al Monte, ai sensi della legge n. 289/1986, quando nominativi — titoli ammessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del regolamento, di proprietà del depositario o in deposito presso il medesimo.

Per gli effetti dell'individuazione dei titoli oggetto del deposito effettuato direttamente presso il Monte, fa fede la distinta numerica dei certificati redatta dal Monte stesso — in base a rivelazione diretta dai certificati stessi — che quest'ultimo invia al depositario entro venti giorni dalla data di ricevimento dei titoli a conferma del deposito contabilizzato.

Il Monte apre a tal fine un conto titoli di terzi al nome del depositario, conto che viene suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie titoli e sui quali confluiscono le scritture relative ai titoli depositati.

Il depositario, oltre all'effettuazione dei depositi, può disporre giri a debito del proprio conto (ed a credito di altro conto) nonché ordinare il ritiro di titoli, il tutto secondo le modalità indicate nel regolamento. Il depositario accetta di ricevere in restituzione, in luogo dei titoli depositati, altri certificati anche di taglio diverso, purché relativi a titoli della stessa specie e per la stessa quantità. Quando il depositario chiede la restituzione dei titoli nominativi il Monte mette a disposizione del richiedente titoli girati al depositario stesso. Sarà compito di quest'ultimo completare la girata con il nome del depositante. La temporanea mancanza di titoli in deposito non comporta la risoluzione del presente contratto;

5) *il Monte custodisce i certificati affidatigli dal depositario in* locali di sua proprietà o appositamente locati. Il servizio di custodia ed amministrazione accentrata è remunerato alle condizioni e con le modalità indicate dal regolamento;

6) allo scopo di facilitare la conservazione dei titoli accentrati il Monte può procedere al raggruppamento dei titoli, assicurando comunque un agevole e sollecito frazionamento dei certificati di grosso taglio;

7) il Monte è legittimato — ai sensi della legge n. 289/1986 — a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata nonché ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema;

8) il Monte provvede, per i titoli accentrati, all'espletamento degli adempimenti per l'incasso degli importi maturati, secondo le modalità indicate nel regolamento;

9) nell'esercizio delle attività relative alla custodia ed alla amministrazione accentrata dei titoli, il Monte non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

- scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, imprevedibili riduzioni della propria capacità di elaborazione e calcolo, sospensioni o interruzioni del servizio per causa di forza maggiore (insurrezioni, guerre, eventi naturali quali alluvioni, terremoti, ecc.) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative o da provvedimenti ed atti di natura giudiziaria (sequestri, pignoramenti, ecc.) a carico del depositante;
- smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli durante lo spostamento per i depositi e ritiri dei titoli al e dal Monte, fermo restando che in tali casi il Monte curerà, nell'interesse dei depositari, l'espletamento delle procedure di legge.

Il Monte si adopererà, comunque, per ridurre al minimo i danni di eventuali sinistri, sia adottando provvedimenti deliberati dal proprio consiglio di amministrazione sia dando corso ad apposite procedure previste dal regolamento;

10) Il depositario dichiara, con la firma del presente contratto, di manlevare il Monte da ogni e qualsiasi pregiudizio o danno che a qualsiasi titolo o causa potesse derivare al Monte stesso dal possesso di titoli depositati dal depositario, garantendo in particolare il Monte per i casi *nei quali i titoli risultassero irregolari.*

Nel caso venga notificato al Monte un provvedimento dell'autorità giudiziaria diretto ad acquisire titoli individuati, il depositario:

- prende atto che il Monte, in quanto possibile, provvederà a mettere a disposizione della stessa i certificati originariamente depositati dal depositante;
- prende atto che il Monte addebita il conto titoli per quantità corrispondenti a quelle di cui sopra;
- nel caso in cui non sia possibile addebitare in tutto o in parte il predetto conto titoli, provvederà, a semplice richiesta del Monte, a consegnare al Monte stesso, in relazione al provvedimento, altri certificati della stessa specie e per la stessa quantità non addebitata;

11) *gli atti di pignoramento* e di sequestro e qualsiasi altro vincolo di indisponibilità creato sui titoli o sulle somme da accreditare a favore dei depositario comportano, per la durata del vincolo, l'indisponibilità per il depositario stesso dei titoli o delle somme corripondenti all'atto per il quale si procede;

12) *per quanto concerne, in particolare,* la sistemazione dei saldi in titoli delle liquidazioni delle stanze di compensazione di cui al punto *e)* delle premesse, il depositario — qualora sia già associato alle stanze di compensazione o per il caso lo divenga in futuro — si impegna a conferire al Monte il mandato speciale permanente, con i poteri di rappresentanza convenzionale, per i saldi risultanti sulle diverse stanze, sottoscrivendo gli atti contrattuali previsti nelle convenzioni fra la Banca d'Italia ed il Monte;

13) se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte nonché alle obbligazioni nascenti da quanto previsto al punto 10), il Monte lo diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera;

14) per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;

15) eventuali controversie che comunque avessero ad insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto saranno sottoposte alla cognizione del Foro di Milano quale unico giudice competente, salvo accordo fra le parti stesse per la compromissione in arbitri anche irrituali e di equità, chiamati a dirimere la vertenza come amichevoli compositori;

16) le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e consequenziali sono a carico del depositario.

Data, ...

Il Monte *Il depositario*

....

Il sottoscritto depositario approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole di cui ai punti:

c) conoscenza del regolamento;

e) procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle stanze di compensazione;

2) fonti regolanti il rapporto fra le parti;

3) modifiche al regolamento e facoltà di recesso per il depositario;

4) specifiche numeriche dei titoli depositati e restituzione dei certificati;

7) legittimazione alle azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione di titoli;

9) responsabilità del Monte, danni;

10) manleva del depositario;

11) pignoramento e sequestri;

12) atti necessari all'intervento del Monte per conto del depositario nei confronti del capo della stanza di compensazione;

15) Foro competente.

Data, ...

Il depositario

....

Il presidente della Monte Titoli S.p.a.
PAZZI

92A0013

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 250

Corso dei cambi del 24 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1151,800	1151,800	—	1151,800	1151,800	1151,800	1151,750	1151,800	1151,800	—
E.C.U.	1537,850	1537;850	—	1537,850	1537,850	1537,850	1538,090	1537,850	1537,850	—
Marco tedesco	758,550	758,550	—	758,550	758,550	758,550	758,290	758,550	758,550	—
Franco francese	221,790	221,790	—	221,790	221,790	221,790	221,870	221,790	221,790	—
Lira sterlina	2161,250	2161,250	—	2161,250	2161,250	2161,250	2159,500	2161,250	2161,250	—
Fiorino olandese	673,100	673,100	—	673,100	673,100	673,100	672,750	673,100	673,100	—
Franco belga	36,810	36,810	—	36,810	36,810	36,810	36,818	36,810	36,810	—
Peseta spagnola	11,920	11,920	—	11,920	11,920	11,920	11,935	11,920	11,920	—
Corona danese	194,750	194,750	—	194,750	194,750	194,750	194,850	194,750	194,750	—
Lira irlandese	2014 —	2014 —	—	2014 —	2014 —	2014 —	2016,450	2014 —	2014 —	—
Dracma greca	6,595	6,595	—	6,595	6,595	6,595	6,580	6,595	6,595	—
Escudo portoghese	8,485	8,485	—	8,485	8,485	8,485	8,450	8,485	8,485	—
Dollaro canadese	997 —	997 —	—	997 —	997 —	997 —	997 —	997 —	997 —	—
Yen giapponese	9,070	9,070	—	9,070	9,070	9,070	9,050	9,070	9,070	—
Franco svizzero	852,100	852,100	—	852,100	852,100	852,100	852,700	852,100	852,100	—
Scellino austriaco	107,785	107,785	—	107,785	107,785	107,785	107,720	107,785	107,785	—
Corona norvegese	192,150	192,150	—	192,150	192,150	192,150	194,500	192,150	192,150	—
Corona svedese	205 —	205 —	—	205 —	205 —	205 —	210,500	205 —	205 —	—
Marco finlandese	280 —	280 —	—	280 —	280 —	280 —	281,200	280 —	280 —	—
Dollaro australiano	880 —	880 —	—	880 —	880 —	880 —	878,500	880 —	880 —	—

91M24121

N. 251

Corso dei cambi del 27 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1150,750	1150,750	1150,750	1150,750	1150,750	1150,750	1150,750	1150,750	1150,750	—
E.C.U.	1537,300	1537,300	1538 —	1537,300	1537,300	1537,300	1537,300	1537,300	1537,300	—
Marco tedesco	758,450	758,450	758,900	758,450	758,450	758,450	758,350	758,450	758,450	—
Franco francese	221,910	221,910	222 —	221,910	221,910	221,910	221,880	221,910	221,910	—
Lira sterlina	2160,800	2160,800	2159 —	2160,800	2160,800	2160,800	2158,510	2160,800	2160,800	—
Fiorino olandese	672,710	672,710	672,500	672,710	672,710	672,710	672,900	672,710	672,710	—
Franco belga	36,815	36,815	36,800	36,815	36,815	36,815	36,811	36,815	36,815	—
Peseta spagnola	11,911	11,911	11,940	11,911	11,911	11,911	11,910	11,911	11,911	—
Corona danese	194,740	194,740	194,500	194,740	194,740	194,740	194,790	194,740	194,740	—
Lira irlandese	2018,500	2018,500	2015 —	2018,500	2018,500	2018,500	2016,450	2018,500	2018,500	—
Dracma greca	6,510	6,510	6,580	6,510	6,510	6,510	6,590	6,510	6,510	—
Escudo portoghese	8,553	8,553	8,500	8,553	8,553	8,553	8,543	8,553	8,553	—
Dollaro canadese	991,600	991,600	992 —	991,600	991,600	991,600	992 —	991,600	991,600	—
Yen giapponese	9,137	9,137	9,080	9,137	9,137	9,137	9,127	9,137	9,137	—
Franco svizzero	851 —	851 —	853,500	851 —	851 —	851 —	851,700	851 —	851 —	—
Scellino austriaco	107,845	107,845	108 —	107,845	107,845	107,845	107,900	107,845	107,845	—
Corona norvegese	192,375	192,375	192,250	192,375	192,375	192,375	192,500	192,375	192,375	—
Corona svedese	207,980	207,980	207 —	207,980	207,980	207,980	207,160	207,980	207,980	—
Marco finlandese	281 —	281 —	277 —	281 —	281 —	281 —	278 —	281 —	281 —	—
Dollaro australiano	880 —	880 —	875 —	880 —	880 —	880 —	874,700	880 —	880 —	—

Media dei titoli del 27 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93 —
» » » 21- 4-1987/94	87,100
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,350
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,925
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,925
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,875
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,975
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,925
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98 —
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,050
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	98,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,800
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	99,950
» » » » 20- 7-1987/92	99,950
» » » » 19- 8-1987/92	99,975
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,350
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	99,950
» » » »	1- 4-1988/93	99,975
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	99,975
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,550
» » » »	17- 7-1986/93	99,475
» » » »	1- 8-1988/93	99,925
» » » »	19- 8-1986/93	99,275
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	99,625
» » » »	1-10-1988/93	99,925
» » » »	20-10-1986/93	100 —
» » » »	1-11-1988/93	100,125
» » » »	18-11-1987/93	100,150
» » » »	19-12-1986/93	100,975
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,150
» » » »	1- 3-1989/94	100,075
» » » »	15- 3-1989/94	100,100
» » » »	1- 4-1989/94	100,050
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,850
» » » »	1-11-1989/94	99,925
» » » »	1- 1-1990/95	99,750
» » » »	1- 2-1985/95	100,350
» » » »	1- 3-1985/95	98,925
» » » »	1- 3-1990/95	99,325
» » » »	1- 4-1985/95	98.725
» » » »	1- 5-1985/95	98,825
» » » »	1- 5-1990/95	99,325
» » » »	1- 6-1985/95	98,675
» » » »	1- 7-1985/95	99,050
» » » »	1- 7-1990/95	99,250
» » » »	1- 8-1985/95	98,650
» » » »	1- 9-1985/95	98,625
» » » »	1- 9-1990/95	99,200
» » » »	1-10-1985/95	99,150
» » » »	1-10-1990/95	99,200
» » » »	1-11-1985/95	99,750
» » » »	1-11-1990/95	99,275
» » » »	1-12-1985/95	100,250
» » » »	1-12-1990/95	99,275
» » » »	1- 1-1986/96	100,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,375
» » » »	1- 1-1991/96	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	99,400
» » » »	1- 2-1991/96	99,425
» » » »	1- 3-1986/96	99,800
» » » »	1- 4-1986/96	99,675
» » » »	1- 5-1986/96	99,425
» » » »	1- 6-1986/96	99,300
» » » »	1- 7-1986/96	99,550
» » » »	1- 8-1986/96	99 —
» » » »	1- 9-1986/96	99,100
» » » »	1-10-1986/96	98,100
» » » »	1-11-1986/96	98,125
» » » »	1-12-1986/96	99,500
» » » »	1- 1-1987/97	98,400
» » » »	1- 2-1987/97	98,200
» » » »	18- 2-1987/97	98,100
» » » »	1- 3-1987/97	98,375
» » » »	1- 4-1987/97	98,075
» » » »	1- 5-1987/97	98,350
» » » »	1- 6-1987/97	98 —
» » » »	1- 7-1987/97	98,050
» » » »	1- 8-1987/97	98,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,400
» » » »	1- 3-1991/98	98,075
» » » »	1- 4-1991/98	98,175
» » » »	1- 5-1991/98	98,250
» » » »	1- 6-1991/98	98,150

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1992	99,875
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,500
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,675
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,575
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,675
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,025
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,450
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 6-1992	100,200
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,975
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,850
» » »	12,50%	1-10-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,825
» » »	12,50%	1-10-1993	99,725
» » »	12,50%	1-11-1993	99,625
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,825
» » »	12,50%	17-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-12-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,350
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,650
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,500
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,325
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,075
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,050
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,800
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,775
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,325
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,475
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,575
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,125
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,425
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	102,950
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,775
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,725
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,225
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,475
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,850
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,525
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,375
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	105,175
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,700
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,350
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,675
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,775

91M27121

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 252

Corso dei cambi del 30 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1150,500	1150,500	1150,500	1150,500	1150,500	1150,500	1150 —	1150.500	1150.500	1150,500
E.C.U.	1538,250	1538,250	1537 —	1538.250	1538,250	1538,250	1538.500	1538.250	1538.250	1538,250
Marco tedesco	757,990	757.990	758.500	757,990	757.990	757,990	758.140	757.990	757.990	757.990
Franco francese	221,860	221,860	222,250	221,860	221.860	221,860	221.930	221,860	221,860	221.860
Lira sterlina	2154 —	2154 —	2155 —	2154 —	2154 —	2154 —	2153.800	2154 —	2154 —	2154 —
Fiorino olandese	672,410	672.410	672.500	672,410	672.410	672,410	672,500	672.410	672,410	672,410
Franco belga	36,790	36.790	36,800	36.790	36.790	36,790	36,799	36.790	36,790	36,790
Peseta spagnola	11,900	11,900	11,920	11,900	11.900	11,900	11,900	11,900	11.900	11.900
Corona danese	194,590	194.590	194.500	194,590	194.590	194,590	194,630	194,590	194,590	194.590
Lira irlandese	2015 —	2015 —	2015 —	2015 —	2015 —	2015 —	2017,200	2015 —	2015 —	—
Dracma greca	6,566	6,566	6.580	6,566	6,566	6,566	6,570	6.566	6.566	—
Escudo portoghese	8,547	8,547	8,500	8.547	8,547	8,547	8.550	8,547	8.547	8.547
Dollaro canadese	992,900	992,900	992 —	992,900	992,900	992.900	993 —	992,900	992,900	992,900
Yen giapponese	9,147	9,147	9,110	9,147	9,147	9,147	9,149	9,147	9,147	9,147
Franco svizzero	850,250	850,250	852 —	850,250	850,250	850,250	849,950	850.250	850,250	850,250
Scellino austriaco	107,687	107,687	107,800	107,687	107,687	107,687	107,690	107.687	107,687	107,687
Corona norvegese	192.250	192,250	192.250	192,250	192.250	192.250	192,400	192,250	192.250	192.250
Corona svedese	207,130	207,130	207 —	207,130	207,130	207,130	207,050	207,130	207.130	207,130
Marco finlandese	278,580	278,580	277 —	278,580	278,580	278,580	278,550	278.580	278.580	—
Dollaro australiano	874,700	874,700	875 —	874,700	874,700	874.700	874,900	874,700	874.700	874,700

Media dei titoli del 30 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93.100
» » » 21- 4-1987/94	87,100
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,425
» » » 12,50% 18- 7-1989.95	99,950
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,275
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,325
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,275
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,300
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,225
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,975
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,975
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.650
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,375
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	99.225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94.250
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	98.580
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	98.275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	98.850
» » » TR 2.5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	99,925
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100,075
» » » » 20- 7-1987/92	100,025
» » » » 19- 8-1987/92	100,050
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	99,975
» » » »	1- 5-1988/93	100,250
» » » »	1- 6-1988/93	100,150
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,625
» » » »	17- 7-1986/93	99,700
» » » »	1- 8-1988/93	99,975
» » » »	19- 8-1986/93	99,625
» » » »	1- 9-1988/93	99,925
» » » »	18- 9-1986/93	99,875
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	100,100
» » » »	1-11-1988/93	100,450
» » » »	18-11-1987/93	100,150
» » » »	19-12-1986/93	100,825
» » » »	1- 1-1989/94	100,300
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,100
» » » »	1- 4-1989/94	100,100
» » » »	1- 9-1989/94	100,025
» » » »	1-10-1987/94	99,875
» » » »	1-11-1989/94	99,925
» » » »	1- 1-1990/95	100 —
» » » »	1- 2-1985/95	100,425
» » » »	1- 3-1985/95	99 —
» » » »	1- 3-1990/95	99,350
» » » »	1- 4-1985/95	98,825
» » » »	1- 5-1985/95	98,925
» » » »	1- 5-1990/95	99,425
» » » »	1- 6-1985/95	98,650
» » » »	1- 7-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1990/95	99,300
» » » »	1- 8-1985/95	98,700
» » » »	1- 9-1985/95	98,675
» » » »	1- 9-1990/95	99,250
» » » »	1-10-1985/95	99,100
» » » »	1-10-1990/95	99,250
» » » »	1-11-1985/95	99,900
» » » »	1-11-1990/95	99,500
» » » »	1-12-1985/95	100,225
» » » »	1-12-1990/95	99,375
» » » »	1- 1-1986/96	100,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	102,150
» » » »	1- 1-1991/96	99,475
» » » »	1- 2-1986/96	99,400
» » » »	1- 2-1991/96	99,550
» » » »	1- 3-1986/96	99,875
» » » »	1- 4-1986/96	99,725
» » » »	1- 5-1986/96	99,575
» » » »	1- 6-1986/96	99,525
» » » »	1- 7-1986/96	98,600
» » » »	1- 8-1986/96	99,050
» » » »	1- 9-1986/96	98,600
» » » »	1-10-1986/96	98,100
» » » »	1-11-1986/96	98,225
» » » »	1-12-1986/96	99,575
» » » »	1- 1-1987/97	98,550
» » » »	1- 2-1987/97	98,275
» » » »	18- 2-1987/97	98,225
» » » »	1- 3-1987/97	98,375
» » » »	1- 4-1987/97	98,175
» » » »	1- 5-1987/97	98,375
» » » »	1- 6-1987/97	98,125
» » » »	1- 7-1987/97	97,275
» » » »	1- 8-1987/97	98,175
» » » »	1- 9-1987/97	98,775
» » » »	1- 3-1991/98	98,150
» » » »	1- 4-1991/98	98,250
» » » »	1- 5-1991/98	98,300
» » » »	1- 6-1991/98	98,200

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1992	99,775
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,575
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,500
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,275
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,300
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,700
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,575
» » »	9,15%	1- 5-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,425
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	100,375
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99,825
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,675
» » »	12,50%	1-10-1993	99,700
» » »	12,50%	1-11-1993	99,750
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,875
» » »	12,50%	17-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-12-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,425
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,325
» » »	12,50%	1- 6-1991/96	96,700
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,650
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,650
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,250
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,150
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,450

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,050
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,875
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,625
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,125
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,825
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,375
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,675
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,675
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,825
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,325
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	102,075
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,225
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,175
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,025
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,925
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,825
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,325
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	105,075
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,725
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,425
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,275
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,775
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,475

91M30121

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile all'Istituto suore terziarie francescane «Figlie di S. Francesco di Firenze», in Firenze.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991, registro n. 57 Interno, foglio n. 128, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto all'Istituto suore terziarie francescane «Figlie di S. Francesco di Firenze», con sede in Firenze.

91A5975

Erezione in ente morale dell'associazione «Dominus Tecum», in Saluzzo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1991, registro n. 55 Interno, foglio n. 217, l'associazione «Dominus Tecum», con sede in Saluzzo (Cuneo), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, nonché autorizzata ad accettare le donazioni disposte dai signori Aimaro ed Aurelia Oreglia d'Isola e Marco Pugnani ed Elena Toja in Pugnani, con atti pubblici, rispettivamente, in data 16 maggio 1989, n. di rep. 67205/9035, a ministero dott.ssa Giuseppina Morone, notaio in Torino, e 17 febbraio 1989, n. di rep. 38206/9907, a rogito del dott. Giancarlo Grassi Reverdini, notaio in Torino.

91A5974

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. [illegible]

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 186.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. [illegible]
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

. importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 4 0 9 2 *

L. 1.200